Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati e sanzioni ambientali

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 3478
del 27/07/2015

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Patrizia Prignani

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio DP0404 Dipartimento quale centro di responsabilita'
in data 29/07/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3478 del 29/07/2015

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4730 del 30/06/2010 e successive integrazioni di cui alla D. D. R. U. 5611 del 21/10/2013 e alla D. D. R. U. 5216 del 26/09/2014 ai sensi del D. Lgs 152/2006 art 29-nonies c. 1) Impresa: AVIO S. p. A. Sede legale: Strada del Drosso, 145 - 10100 Torino - Stabilimento: Corso Garibaldi, 20/22 - 00034 Colleferro (Roma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Patrizia Prignani;

PREMESSO CHE:

- con D.D. RU. 4730 del 30 Giugno 2010, la AVIO S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: *codice 4.6 – Impianto chimico per la fabbricazione di esplosivi;*
- con D.D. R.U. 5611 del 21 Ottobre 2013, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con D.D. R.U. 5216 del 26 Settembre 2014, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;

VISTI

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;

- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies e ss.mm.ii;

- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;

- la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;

- la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);

- il D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;

- il D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;

- la nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;

- il D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

PRESO ATTO CHE

- con nota del 30/04/2015 recepita al protocollo con n. 60506 del 05/05/2015 la Società AVIO SpA chiede una modifica all'assetto dell'impianto, sito in Corso Garibaldi, 22 – 00034 Colleferro;

- nella stessa nota il Gestore evidenzia che la modifica:

1. non comporterà effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;
2. non dà luogo ad un incremento della capacità dell'installazione pari o superiore al valore della soglia indicate nell'Allegato VIII alla Parte II del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06;
3. non comporterà variazione al funzionamento dell'installazione;
4. riguarderà solo alcuni impianti ed è determinata dalla dismissione e/o potenziamento di alcune lavorazioni;

- il Gestore ha motivato l'esigenza di apportare le modifiche richieste sul fatto che il 2 dicembre 2014, la Conferenza Ministeriale dei Governi europei ha stabilito i nuovi programmi spaziali dei prossimi anni, in carico all'Agenzia Spaziale Europea e le partecipazioni dei Paesi membri, attraverso le rispettive Agenzie nazionali. E' stato approvato lo sviluppo di due nuovi lanciatori della flotta europea, per rispondere alle esigenze del mercato dei satelliti e della sostenibilità tecnica ed economica di accesso allo spazio:

  - Ariane 6

  - Vega Evoluzione: Vega C e Vega E

  L'Italia partecipa ad entrambi i programmi, in particolare:

  A) al Programma Ariane 6 e Vega C attraverso il motore comune del primo stadio, P120, che avrà un involucro in fibra di carbonio, prodotto a Colleferro dalla Avio S.p.A.;

  B) al Programma Vega C attraverso il motore Z40 che è previsto sia progettato e realizzato interamente in Italia, sempre da Avio S.p.A. a Colleferro.

- alla sopracitata nota di modifica risulta allegata una relazione tecnica nella quale sono evidenziati gli aggiornamenti e le modifiche che la Società Avio S.p.A. intende apportare, il Parere della Regione Lazio prot. 190884 del 08/04/2015 con cui si esclude il progetto di sviluppo industriale per i nuovi programmi spaziali Vega C e Ariane 6 dalla procedura di valutazione impatto ambientale, la nota tecnica dei processi produttivi relativi all'ampliamento del locale 4561, la relazione di identificazione e quantificazione dell'impatto acustico nonché la Tavola B19 (Reti di approvvigionamento e distribuzione idrica), Tavola B20 (Planimetria punti emissione in atmosfera), Tavola B21_1 (Planimetria smaltimento acque meteoriche), Tavola B21 (Planimetria rete fognaria), Tavola B22 (Aree di stoccaggio e materie prime), Tavola B23 (Planimetria con individuazione delle sorgenti acustiche e dei recettori) e Tavola B25 (Planimetria valutazione impatto acustico);

CONSIDERATO CHE

- tali aggiornamenti e modifiche interessano in particolar modo il comparto ambientale delle emissioni in atmosfera;

- tali modifiche sono progettate, come riportato nella relazione stessa, nell'ambito del mandato affidato ad Avio S.p.A. da parte dell'Agenzia Spaziale Europea, di progettare, sviluppare ed industrializzare il nuovo lanciatore spaziale europeo Ariane 6, che sostituirà l'attuale Ariane 5 e sviluppare ed industrializzare l'evoluzione del lanciatore Vega C e consistono in:

- ampliamento fabbricato 4561 con realizzazione di due nuovi fabbricati (4563 e 4562);
- ampliamento locale 2076;
- cabina di carteggiatura PTFI locale 4560;
- attività con CMR e/o i laboratori;
- spostamento attività di attacchi acidi sotto cappa;
- modifiche locale 1023;
- cappa aspirazione attività di pesata componenti colle PT locale 34;
- realizzazione nuova palazzina direzionale;
- spostamento attività locale 1028 al locale 7004.

e comportano:

- **nuovi impianti da realizzare**: E42 (emissione in atmosfera) nel locale 4563; E43 (emissione in atmosfera) nel locale 4560 ed E44 (emissione in atmosfera) nel locale 4065;
- **nuovi impianti** (emissioni in atmosfera) **da realizzare non soggetti ad autorizzazione in quanto poco significativi:** E/3C nel locale 1023; E/34A nel locale 34; E/42A, E/42B, E/42C, E/42D nel locale 4562;
- **impianto esistente** (emissione in atmosfera) **da dismettere non soggetto ad autorizzazione:** E/5D nel locale 4065;
- **impianto esistente** (emissione in atmosfera) **da trasferire non soggetto ad autorizzazione:** E/6A dal locale 1107 al locale 4066/4071;
- **impianto esistente da modificare** (emissione in atmosfera)**:** E/3 nel locale 1023;
- un incremento annuo della quantità di energia consumata pari a 5.000 MWh/anno (energia elettrica) e 16.000 MWh/anno (energia termica);
- un incremento annuo di utilizzo di risorsa idrica pari a 3.600 mc per acqua utilizzata per fini civili/sanitario e 30.000 mc per acqua utilizzata ai fini industriali;
- un incremento annuo del quantitativo degli scarichi delle acque reflue domestiche/industriali nella rete fognaria consortile pari a 25.000 mc;
- nuove sorgenti sonore, localizzate all'interno dei nuovi fabbricati (i livelli acustici determinati dalle attività del nuovo ampliamento non superano i limiti normativi vigenti in materia);
- un incremento quantitativo dei rifiuti prodotti senza introduzione di nuove tipologie di rifiuti;
- il sistema di approvvigionamento idrico, il sistema fognario ed il sistema di gestione delle acque meteoriche viene modificato in funzione della realizzazione dei due nuovi fabbricati come meglio descritto nelle planimetrie che si allegano al presente atto;

in termini di impatto ambientale la modifica è sintetizzabile come segue:

- realizzazione di due nuovi fabbricati (con conseguente consumo di suolo);
- introduzione di tre nuovi punti di emissione significativi (E42, E43, E44) e di sei punti di

emissione poco significativi. Contestualmente all'introduzione dei citati nuovi punti di emissione, la società propone di ottimizzare i punti di emissione E18, E22 ed E35 e, per tutti e tre, viene ridotto il limite delle emissioni in atmosfera dei SOV da 40 a 13 microgrammi/m3 (E18), da 20 a 10 microgrammi/m3 (E22) e da 45 a 25 microgrammi/m3 (E35), mentre per le polveri viene ridotto il limite di emissione da 18 ad 8 microgrammi/m3 sia per E35 che per E22. Tale ottimizzazione comporta una riduzione potenziale del flusso di massa totale dei SOV di 274,7 Kg/anno pari a **-4,36%** rispetto al totale ante modifica. Per quanto riguarda le polveri l'introduzione dei tre nuovi camini e l'ottimizzazione di due comporta una diminuzione potenziale del flusso di massa delle polveri di 190,5 kg/anno pari a **– 2,09%** rispetto al totale ante modifica. Ad evidenziare quanto indicato si fa riferimento alla tabella riepilogativa descrittiva del quadro emissivo alla massima capacità produttiva dopo la modifica proposta da AVIO agli atti del fascicolo ed allegata all'istruttoria;

- spostamento di un punto di emissione poco significativo;
- aumento annuo di utilizzo della risorsa idrica pari a 3.600 mc (80.809 consumi anno 2014 con un aumento del 4,4%) per acqua utilizzata per fini civili/sanitario e 30.000 mc (856.463 consumi anno 2014 con un aumento del 3,5%) per acqua utilizzata ai fini industriali;
- aumento annuo degli scarichi delle acque reflue domestiche/industriali nella rete fognaria consortile pari a 25.000 mc (575.532 scarichi 2014 con un aumento pari al 4,3%);
- aumento dell'utilizzo di energia pari a 5.000 MWh/anno di energia elettrica (20.618 MWh/anno consumi 2014 con un aumento del 24%) e 16.000 MWh/anno di energia termica (62.838 MWh/anno consumi 2014 con un aumento del 25%);
- incremento annuo dei rifiuti prodotti pari a 5.600 kg esclusivamente per 5 codici CER (070213, 150110*, 150202*, 150203, 080409*) con un incremento (per i medesimi codici CER che per l'anno 2014 sono stati prodotti per una quantità pari a 88.073 kg) pari al 6,3% e pari ad un aumento del 1,39% sul totale dei rifiuti prodotti dall'azienda nell'anno 2014. Si sottolinea che, secondo documenti prodotti dalla società AVIO, i rifiuti aventi codici CER 070213, 150110*, 150202*, 080409* vanno tutti a totale recupero, mentre l'unico destinato a discarica è il rifiuto avente codice CER 150203 di cui ca il 67% è destinato a recupero ed il 33% in discarica; pertanto, essendo previsto per tale rifiuto un aumento di 200 kg/anno, di questi solo 66 kg/anno saranno destinati a discarica. Quindi la modifica comporta un aumento di rifiuti destinati a discarica di 66 kg/anno di rifiuto non pericoloso;
- introduzione di nuove sorgenti sonore.

PRESO ATTO, ALTRESI, CHE:

- con nota 190884 del 08/04/2015, allegata all'istanza di modifica la Regione Lazio Direzione Regionale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, ritiene che il progetto non debba essere sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale in quanto i quantitativi di materiale a base di elastomeri da utilizzare risulta inferiore alla soglia prevista di cui alla lettera a) del punto 6 (25.000 ton/anno) dell'Allegato IV del D.Lgs 152/06;

- l'unico vero impatto sull'ambiente potrebbe essere l'occupazione di terreno che, peraltro, è stato considerato non influente in termini ambientali dalla Regione Lazio che ha escluso la proposta di modifica dalla verifica di assoggettabilità a VIA;

- con nota ns prot. 71828 del 21/05/2015 si comunica alla Società che le modifiche proposte sono state ritenute come non sostanziali ed è stato avviato il relativo procedimento amministrativo;

- con nota ns prot. 76016 del 28/05/2015 si comunica ad ARPA Lazio che tali modifiche sono non sostanziali e si trasmette il PMeC proposto dalla Società AVIO ;

- con nota ns prot. 76004 del 28/05/2015 si chiede alla Società, relativamente all'aumento della portata degli scarichi delle acque reflue e domestiche, di produrre il nulla osta del Gestore del depuratore gestito dalla Società Servizi Colleferro cui convogliano gli scarichi e la documentazione attestante le autorizzazioni amministrative necessarie allo scarico finale;

- con nota ns prot. 78791 del 04/06/2015 si comunica al Comune di Colleferro che la Società AVIO S.p.A. ha presentato in data 30 Aprile 2015 istanza di modifica dell'AIA e che questa Amm.ne ha ritenuto la modifica non sostanziale e, per le opportune valutazioni, si trasmette copia dell'istanza e la documentazione relativa all'impatto acustico;

- con nota ns prot. 78827 del 04/06/2015 si chiede alla Società, a seguito di approfondimenti istruttori effettuati dall'Ufficio AIA informazioni e chiarimenti circa l'attuale gestione sia dei prelievi idrici che degli scarichi;

- con nota ns prot. 79884 del 05/06/2015, si chiedono alla Società chiarimenti sui codici CER riportati nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica e si comunica che il procedimento per la modifica non sostanziale risulta sospeso in attesa di riscontro;

- con nota 49199 del 16/06/2015, ns prot. 86819 del 16/06/2015, ARPA Lazio comunica che la trasmissione della propria valutazione di competenza viene resa nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29-quater comma 6 della Parte II al D.Lgs 152/06;

- con nota Prot. HSE/Ida/896/15 del 19/06/2015, ns prot. 90634 del 19/06/2015, la Società trasmette risposte circa l'attuale gestione sia dei prelievi che degli scarichi dichiarando che la risorsa idrica di tipo industriale viene fornita dalla Società SC SCpA e quella potabile dal Consorzio Servizi Acqua potabile con emungimento da pozzi, mentre le acque reflue sia industriali che domestiche sono conferite alla Servizi Colleferro attraverso i pozzetti fiscali "M" e "C";

- con la stessa nota producono chiarimenti circa i codici CER riportati nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica e nulla osta all'aumento dei volumi delle acque reflue, industriali e domestiche rilasciato dal Gestore della Società Servizi Colleferro S.C.p.A.;

- con nota ns prot. 97288 del 01/07/2015, si chiedono alla Società informazioni sulle attività, caratteristiche dei materiali, temperature, tipologia delle emissioni e ore di funzionamento relative alla macchina che si intende installare nel locale 4031; le attività, le sostanze/preparati CMR, le ore di funzionamento e i potenziali inquinanti relativi al camino E44 nel locale 4065; motivazioni relative al fatto che i camini E/42B e E/42D, nel locale 4562, non siano soggetti ad emissioni in atmosfera; specificare in quali processi sono utilizzate le sostanze CMR in riferimento ai camini E38, E39 ed E40;

- con nota ns prot. 97310 del 01/07/2015, si chiedono alla Società informazioni relativamente alle ore di funzionamento massime/annue per ciascun punto di emissione esistente e futuro e comunicare i mc di scarichi idrici complessivi nell'anno 2014 al depuratore consortile;

- con nota Prot. HSE/Ida/898/15 del 02/07/2015, ns prot. 98748, la Società trasmette risposta circa le ore di funzionamento massime annue di ciascun punto di emissione esistente e futuro e i volumi degli scarichi idrici complessivi conferiti ad Servizi Colleferro nell'anno 2014;

- con nota Prot. HSE/Ida/899/15 del 02/07/2015, ns prot. 98754 del 03/07/2015, la Società, ad

integrazione della nota Prot. HSE/Ida/896/15 del 19/06/2015 circa i codici CER, fornisce indicazioni circa la destinazione dei codici CER (quelli riportati nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica) dopo il trasporto e le relative percentuali di quelli recuperati o destinati in discarica;

- con nota Prot. HSE/Ida/900/15 del 20/07/2015, ns prot. 108964 del 21/07/2015, la Società trasmette rettifica per nuova macchina da istallare nel locale 4031 (verrà sostituita una attualmente in funzione nel locale 2076), chiarimenti su attività locali 4965 e 4062, attività relative alle sostanze CMR, e, con la stessa nota allega Tavola relativa a dettaglio planimetrico dell'area con indicazione dei due punti di emissione E43 ed E44.

CONSIDERATO, a seguito di istruttoria allegata agli atti del fascicolo, CHE:

per le richieste avanzate dal Gestore il competente ufficio del Dipartimento IV Servizio 4 ha valutato tali richieste come modifiche non sostanziali in quanto:

dall'analisi degli stessi, così come presentati dalla Società, non si evincono effetti negativi e significativi sull'ambiente;

tale modifica, aggiunta alle precedenti modifiche di cui alla DD R.U. 5611/2013 (spostamento area gestione rifiuti, aggiunta di un pozzetto fiscale e realizzazione tre nuove emissioni poco significative) ed alla DD R.U. 5216/2014 (ottimizzazione di attività esistenti come meglio descritto nella DD stessa), comunque non determina effetti cumulati negativi e significativi sull'ambiente;

si ritiene necessario valutare la significatività o meno della modifica proposta, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale trattandosi di impianto da realizzare;

la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma come citato in premessa, è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

tali regolamenti presentano un impianto omogeneo nel trattare la materia e solo qualche specifica difformità che non incide nel caso di specie;

nell'intento di assicurare condizioni omogenee a livello nazionale di trattamento degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, si ritiene di valutare la sostanzialità o meno della modifica facendo riferimento ai citati Regolamenti Regionali i quali definiscono modifiche non sostanziali ma che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione:

- revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;

- l'attivazione di nuove emissione (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti purché non comportino l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose o un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, superiore al 50%;

- la modifica del PMeC;

- la variazione del sistema di gestione rifiuti;

e considerano modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione:

- l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC;

CONSIDERATO, inoltre, che:

l'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: "omissis….l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate **sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis),** ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lvo 152/2006 stabilisce cosa si intenda per **modifica sostanziale di un impianto,** ovvero:

"**Modifica sostanziale** di un progetto, opera **o di un impianto**:

la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, **producano effetti negativi e significativi sull'ambiente**. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, **è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa**";

alla luce di quanto sopra indicato la modifica è stata ritenuta dalla Autorità Competente come non sostanziale, ma che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione in quanto:

- la realizzazione dei due nuovi fabbricati non comporta impatti sulle matrici aria, acqua e suolo in quanto la rete fognaria, la rete di approvvigionamento idrico e la gestione delle acque meteoriche vengono opportunamente adeguate alla nuova configurazione impiantistica e sottoposte a specifiche prescrizioni;

- i nuovi punti di emissione non comportano aumenti significativi delle concentrazioni dei singoli inquinanti e non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose o un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, superiore al 50%;

- l'aumento della produzione di rifiuti non determina, nel caso specifico, effetti negativi e significativi sull'ambiente in quanto la gestione degli stessi verrà realizzata in linea con quanto previsto nell'AIA vigente e nel sistema di gestione ambientale adottato e, peraltro, non vengono introdotti nuovi CER (pericolosi o non pericolosi);

- l'aumento della produzione dei rifiuti, così come dichiarata, è inferiore al 10%;

- l'aumento dei consumi specifici di energia e di risorsa idrica non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente e viene considerata, dai citati regolamenti regionali, come modifica non sostanziale;

CONSIDERATO opportuno:

- modificare la prescrizione n. 25 relativa alle emissioni convogliate ed aggiungere le prescrizioni 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies come meglio descritto nell'AT al presente atto;

- modificare la prescrizione n. 37 relativa alle emissioni convogliate non soggette a specifiche prescrizioni come meglio descritto nell'AT al presente atto;
- modificare il PMeC relativamente alla tabella C5 (Emissioni in aria), alla tabella C6 (Sistemi di trattamento fumi) e C7 (acque di scarico);
- integrare l'Allegato Tecnico eliminando le prescrizioni che risultano ottemperate ed aggiornandone alcune ai sensi della normativa vigente;
- prendere atto delle seguenti Tavole: Tavola B19 (Reti di approvvigionamento e distribuzione idrica), Tavola B20 (Planimetria punti emissione in atmosfera), Tavola B21_1 (Planimetria smaltimento acque meteoriche), Tavola B21 (Planimetria rete fognaria), Tavola B22 (Aree di stoccaggio e materie prime), Tavola B23 (Planimetria con individuazione delle sorgenti acustiche e dei recettori) e Tavola B25 (Planimetria valutazione impatto acustico) e Tavola relativa a dettaglio planimetrico dell'area con indicazione dei due punti di emissione E43 ed E44.
- prescrivere alla società AVIO di proseguire l'attuale gestione delle risorse idriche in ingresso ed in uscita per un massimo di dodici mesi nelle more della definizione dell'istruttoria in corso da parte della Regione Lazio circa l'autorizzazione allo scarico del depuratore consortile; in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del presente atto la soc. AVIO dovrà predisporre un progetto di gestione della risorsa idrica (in ingresso ed in uscita) alternativo a quello attuale da realizzare nel caso entri i 12 mesi indicati l'istruttoria in corso circa lo scarico del depuratore consortile non andasse a buon fine;

RITENUTO OPPORTUNO:

- autorizzare la modifica non sostanziale proposta dal Gestore e consistente in:

- ampliamento fabbricato 4561 con realizzazione di due nuovi fabbricati (4563 e 4562);
- ampliamento locale 2076;
- cabina di carteggiatura PTFI locale 4560;
- attività con CMR e/o i laboratori;
- spostamento attività di attacchi acidi sotto cappa;
- modifiche locale 1023;
- cappa aspirazione attività di pesata componenti colle PT locale 34;
- realizzazione nuova palazzina direzionale;
- spostamento attività locale 1028 al locale 7004.

- sostituire integralmente, ai fini del migliore controllo da parte delle autorità preposte sia l'Allegato Tecnico che il PMeC evidenziando (in grassetto) le modifiche che vengono apportate con il presente atto e integrando lo stesso con le varie modifiche apportate con le D.D. R.U. 5611 del 21 Ottobre 2013e D.D. R.U. 5216 del 26 Settembre 2014;

subordinare l'inizio dei lavori relativi alla modifica non sostanziale oggetto del presente atto alla presentazione degli opportuni titoli edilizi rilasciati dalle competenti autorità;

consentire la prosecuzione della attuale gestione della risorsa idrica nelle more della definizione dell'istruttoria in corso da parte della Regione Lazio circa il depuratore consortile, vista l'importanza strategica del progetto relativo alla realizzazione dei due nuovi lanciatori di cui alla istanza della soc. AVIO;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi

dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di AUTORIZZARE LE MODIFICHE NON SOSTANZIALI alla DD R.U. 4730 del 30/06/2010 e successive integrazioni di cui alla D.D. R.U. 5611 del 21/10/2013 e alla D.D. R.U. 5216 del 26/09/2014 così come puntualmente riportate in premessa, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. integrare l'Allegato Tecnico eliminando le prescrizioni che risultano ottemperate ed aggiornandone alcune ai sensi della normativa vigente;
3. di MODIFICARE il PMeC della AIA vigente nelle tabelle C5, C6 e C7 che raccolgono le modifiche non sostanziali citate in premessa;
4. di sostituire integralmente, ai fini del migliore controllo da parte delle autorità preposte, sia l'Allegato Tecnico che il PMeC evidenziando (in grassetto sottolineato) le modifiche che vengono apportate come da ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2;
5. di prendere atto elle seguenti Tavole: Tavola B19 (Reti di approvvigionamento e distribuzione idrica), Tavola B20 (Planimetria punti emissione in atmosfera), Tavola B21_1 (Planimetria smaltimento acque meteoriche), Tavola B21 (Planimetria rete fognaria), Tavola B22 (Aree di stoccaggio e materie prime), Tavola B23 (Planimetria con individuazione delle sorgenti acustiche e dei recettori) e Tavola B25 (Planimetria valutazione impatto acustico), e Tavola relativa a dettaglio planimetrico dell'area con indicazione dei due punti di emissione E43 ed E44.
6. di prorogare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e della circolare prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 richiamata in premessa, la durata dell'A.I.A. D.D. R.U. 4730 del 30/6/2010 e ss.mm.ii. che diventa di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di emanazione dell'A.I.A. stessa, fatte salve le condizioni previste nell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, così come comunicato con nota prot. 152926 del 14/11/2014;
7. di fare salve tutte le condizioni, le prescrizioni e la validità della D.D. R.U. 4730 del 30/06/2010 e successive integrazioni di cui alla D.D. R.U. 5611 del 21/10/2013 e alla D.D. R.U. 5216 del 26/09/2014 nei punti non trattati nel presente atto;
8. di prescrivere alla società AVIO di proseguire l'attuale gestione delle risorse idriche in ingresso ed in uscita per un massimo di dodici mesi nelle more della definizione dell'istruttoria in corso da parte della Regione Lazio circa l'autorizzazione allo scarico del depuratore consortile; in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del presente atto la soc. AVIO dovrà predisporre un progetto di gestione della risorsa idrica (in ingresso ed in uscita) alternativo a quello attuale da realizzare nel caso entri i 12 mesi indicati l'istruttoria in corso circa lo scarico del depuratore consortile non andasse a buon fine;
9. di subordinare l'inizio dei lavori relativi alla modifica non sostanziale oggetto del presente atto alla presentazione degli opportuni titoli edilizi rilasciati dalle competenti autorità;

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Colleferro, al Comune di

Segni, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla Regione Lazio Area Rifiuti, alla ASL RM/G, all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, all'A.R.D.I.S.;

2. di individuare il Dipartimento IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente", Servizio 4 "Procedimenti Integrati e Sanzioni Ambientali", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO